

<b>OGGETTO:</b>	<b>ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO.</b>
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

Sono ormai parecchi anni che il servizio di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, presso l'edificio di proprietà comunale contraddistinto dalla p.ed. 701, adibito a scuola elementare, palestra e piscina e del piazzale esterno all'edificio medesimo non viene più gestito in amministrazione diretta da parte del Comune, data la scelta a suo tempo operata di esternalizzarlo in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura tecnico-organizzativa comunale e della necessità di assicurare risultati di qualità; da circa quattro anni detto servizio viene svolto dalla Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale di Roncone, con ottimi risultati che hanno visto pienamente soddisfatta l'Amministrazione comunale in quanto ha garantito funzionalità, completezza ed efficienza delle prestazioni, razionalità nell'organizzazione e gestione dell'apparato comunale, nonché economie di spesa.

Tenuto conto di tali aspetti più che positivi, è necessario valutare se esistono motivazioni tali da giustificare, nel rispetto delle norme vigenti, l'affidamento del servizio in parola al medesimo soggetto anche per il 2014, a fronte tra l'altro di una richiesta formalizzata in tale senso da detta Cooperativa Sociale con nota del 12.11.2013 prot. n. 193/2013.

Va considerato a tal proposito che la L.P. 19.07.1990, n. 23 in materia di attività contrattuale individua al comma 4 dell'art. 21 una serie di fattispecie per le quali è ammissibile la trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei: tra di esse figura quella del corrispettivo contrattuale non eccedente una determinata soglia d'importo, aggiornata periodicamente e attualmente stabilita in Euro 44.700,00; al di fuori di dette fattispecie, "salvo diversa motivata determinazione", si fa luogo ad un confronto concorrenziale (comma 5); la legislazione provinciale vigente prevede quindi che di regola, nei casi in cui l'Amministrazione comunale tratti direttamente con un solo soggetto e si ecceda la soglia fissata dal comma 4, nel provvedimento a contrarre è necessario motivare specificatamente le ragioni di tale scelta; lo stesso art. 21, al comma 5 bis, stabilisce che "in ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale".

La legge 08.11.1991, n. 381, istitutiva di quella particolare figura societaria denominata "cooperative sociali", dopo aver definito all'art. 1, comma 1 come tali quelle dedite a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso "la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi" (c.d. di tipo A) e attraverso "lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (c.d. di tipo B), al successivo art. 5 stabilisce che gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le c.d. cooperative sociali di tipo B per la fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alla disciplina in materia di attività contrattuale (in primis alle procedure di cui al D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e, per quanto riguarda il contesto provinciale, a quelle di cui alla L.P. 23/1990), purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima e gli affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. La disposizione, tesa alla promozione ed all'integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall'art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità; essa si colloca, con la previsione degli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B, in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica. E' inoltre da rimarcare che:

– le cooperative sociali di tipo B, per l'applicazione della norma in questione, devono avere in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della stessa legge 381/1991, secondo cui sono considerati tali "gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge

26.07.1975, n. 354; si considerano altresì persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali;

– le forniture di beni e servizi oggetto della convenzione rientrano nella più generale fattispecie di contratto di appalto; l'oggetto della convenzione, tuttavia, non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dalla vigente normativa per gli appalti sotto soglia; occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo sia posto al centro della convenzione.

Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale rientra nella fattispecie delle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1 della legge 381/1991; è iscritta al Registro delle Cooperative ai sensi dell'art. 36bis della L.R. 29.01.1954, n. 7 e s.m., nella sezione "cooperative a mutualità prevalente", alla categoria "cooperative sociali – sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ed alla categoria "cooperative di produzione e lavoro"; è altresì iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Trento al n. 01707120224; ha in organico 144 persone, di cui 46 svantaggiate, quota superiore al 30 per cento previsto dall'art. 4 della legge 381/1991. Per poterle rinnovare a trattativa diretta l'incarico, l'Amministrazione comunale ha effettuato un'approfondita valutazione circa le motivazioni che potrebbero supportare una tale scelta.

Dalla nota di richiesta sopra richiamata emerge con tutta evidenza che la Cooperativa si occupa dell'inserimento sociale di persone interessate da fenomeni di disagio psico-sociale, che possono trovare nell'attività lavorativa un'occasione di inserimento sociale e di indipendenza economica; in considerazione della selettività del mercato del lavoro, questi soggetti, anche nell'ipotesi in cui superassero le condizioni di disagio, avrebbero grosse difficoltà nel reperire una prima occupazione al di fuori della cooperativa; la funzione sociale svolta da quest'ultima risulta pertanto evidente; oltre a ciò, nella medesima nota Lavori in Corso precisa che sta valutando la possibilità di inserire a Condino una persona disabile del paese.

Stando così le cose, è del tutto evidente che - come del resto sottolineato con preoccupazione da Lavori in Corso - l'eventuale mancata conferma in capo ad essa del servizio di cui alla presente deliberazione per il 2014 potrebbe contribuire a pregiudicare, specie nell'attuale momento di crisi e di recessione che interessa sensibilmente anche il mercato del lavoro, il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate e i livelli occupazionali sinora garantiti dalla cooperativa stessa.

Non da trascurare è anche il fatto che:

– da parte della giurisprudenza (ad esempio, TAR Lombardia, Sez. III, 2 dicembre 1996, n. 1734; TAR Lazio, Sez. I, 15.11.2007, n. 1211) è stata ammessa la possibilità di derogare alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nel senso di privilegiare l'esigenza di creare opportunità di lavoro e reinserimento sociale per persone appartenenti a categorie svantaggiate rispetto ai criteri di massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente e di massimo vantaggio economico nell'individuazione del prezzo del servizio e della fornitura da esigere, regole alle quali l'Amministrazione è invece tenuta a uniformarsi in via ordinaria;

– il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), agli art. 2, comma 2 e 52, comma 1, prevede la possibilità di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati a esigenze sociali e la necessità/opportunità di garantire una certa salvaguardia, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a laboratori protetti che vedano la maggioranza dei lavoratori composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali, sempre entro i limiti in cui questo sia espressamente consentito dalla norme vigenti e dal codice stesso.

Ha per altro verso non poco rilievo il fatto che lo Statuto comunale, all'art. 2, comma 9, indica tra gli obiettivi dell'azione amministrativa comunale quello di favorire la funzione sociale della cooperazione, obiettivo che, attraverso l'affidamento del servizio di pulizia in argomento a Lavori in Corso, il Comune sarebbe in grado di soddisfare.

Da non ignorare infine è un altro aspetto, vale a dire che l'art. 4, commi 6, 7, 8, 8-bis della legge 07.08.2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del D.L. 06.07.2012, n. 95, ha fatto salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi in favore, tra l'altro, delle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991, n. 381, esonerando le pubbliche amministrazioni dall'obbligo del ricorso alla Consip o alle varie forme di mercato elettronico, previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria; questo, per la particolarità dei servizi erogati dalle cooperative sociali di tipo B: non solo la fornitura dei servizi delle cooperative sociali di tal fatta appare inconciliabile con la standardizzazione delle forniture tipica delle procedure elettroniche, ma risulta altresì "distante" la stessa

procedura di valutazione della qualità dei servizi erogati, così delicati e specifici (si pensi al progetto di inserimento lavorativo) che molto difficilmente possono essere valutati in base a cataloghi, graduatorie elettroniche e così via; per effetto delle disposizioni di cui sopra, le convenzioni di cui all'art. 5 della legge 381/1991 non vengono assorbite dal nuovo sistema di approvvigionamento tramite mercato elettronico e sono dunque pienamente salvaguardate.

Per quanto riguarda il fattore economico, è da rilevare che nella lettera del 12.11.2013 prot. n. 193/2013 Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale, dopo aver assicurato che, nel caso in cui le venisse rinnovato l'affidamento del servizio per tutto il 2014, essa garantirebbe le stesse prestazioni, la frequenza degli interventi e la piena osservanza delle condizioni previste dal contratto in base al quale sta al momento svolgendo il servizio, ha quantificato il relativo corrispettivo in Euro 39.600,00 più I.V.A. di legge, compresi Euro 1.200,00 di oneri della sicurezza, in quanto tale inferiore rispetto a quello attuale, ciò che si traduce in un sensibile vantaggio economico per l'Amministrazione.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la conferma in capo a Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale, con sede a Roncone in via San Cipriano n. 26, del servizio di pulizia presso l'edificio adibito a scuola elementare per l'anno 2014 (dal 01.01 al 31.12.2014) risulta quanto mai opportuna e giustificata.

Il capitolato speciale è stato opportunamente aggiornato, soprattutto per quanto riguarda per l'appunto la durata ed il corrispettivo; esso viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Premesso e rilevato quanto sopra,

#### LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2013, adottato dalla Giunta stessa con deliberazione n. 23 dd. 11.04.2013;
- Ritenuto di individuare la Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale, per le ragioni esposte in premessa, quale interlocutore privilegiato per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'edificio adibito a scuola elementare e di adottare a tal proposito specifico atto di indirizzo affinché il Segretario comunale possa procedere con propria determinazione, previa verifica del possesso in capo alla Lavori in Corso dei requisiti di legge di ordine generale, al formale affidamento ad essa, a trattativa diretta, del servizio in argomento, per la durata di un anno dal 01.01.2014 al 31.12.2014, verso il corrispettivo di Euro 39.600,00 più I.V.A., comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro 1.200,00, con contestuale imputazione della spesa al competente intervento di bilancio, in modo da addivenire alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
- Visto il capitolato speciale, relativo alle modalità e condizioni di svolgimento del servizio;
- Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
- Visto il Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163;
- Vista la legge 08.11.1991, n. 381;
- Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. Di assumere specifico atto di indirizzo in ordine all'affidamento a trattativa diretta alla Lavori in Corso Società Cooperativa Sociale, con sede a Roncone in via San Cipriano n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. 01707120224, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, del servizio di pulizia presso l'edificio adibito a scuola elementare per la durata di un anno dal 01.01.2014 al 31.12.2014, verso il corrispettivo di Euro 39.600,00 più I.V.A., comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro 1.200,00, nonché alle ulteriori condizioni di cui al capitolato speciale che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e che al contempo si approva, dove vengono puntualmente individuati, anche per quanto riguarda la tempistica, i compiti che la Cooperativa Sociale dovrà assolvere e definite le condizioni di svolgimento del servizio.

2. Di demandare al Segretario comunale il compito di disporre con propria determinazione, previa verifica del possesso in capo alla Lavori in Corso dei requisiti di legge di ordine generale, il formale affidamento del servizio, con contestuale imputazione della spesa a carico del competente intervento di bilancio, in modo da addivenire alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.